

Codice A1418A

D.D. 15 dicembre 2022, n. 2454

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale, siti in Via san Massimo 33/A e Via De Bernardi n.2/35, di proprietà del Comune di Torino.



ATTO DD 2454/A1418A/2022

DEL 15/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale, siti in Via san Massimo 33/A e Via De Bernardi n.2/35, di proprietà del Comune di Torino.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

preso atto che:

- la Città di Torino ha scelto di consolidare negli anni un sistema territoriale incentrato sul principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato sociale, delle confessioni religiose e del volontariato per affrontare, ridurre ed eliminare le condizioni di bisogno e disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- nel mese di maggio 2022, a conclusione di un percorso annuale di approfondimento e programmazione, è stato siglato un protocollo di intesa tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Arcidiocesi di Torino, Circoscrizioni del Comune di Torino e Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora (FIOPSD) avente ad oggetto il piano integrato di sostegno alle persone senza dimora che dettaglia anche alcune azioni inerenti la presa in carico del disagio abitativo di questa tipologia di soggetti e crea ulteriore collaborazione di natura interistituzionale;

- nel mese di novembre 2022 è stato rinnovato il "*Protocollo di intesa tra il Comune di Torino e l'Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo e la qualificazione di programmi volti ad affrontare povertà ed emergenza abitativa*";

- il Comune di Torino metterà a disposizione n. 20 unità immobiliari da destinare all'accoglienza con finalità assistenziale di persone e nuclei familiari in condizione di stress o grave disagio abitativo;

dato atto che:

- il Comune di Torino con Deliberazione di Giunta Comunale n. 804 del 28 novembre trasmessa con nota prot. n. 9454 del 7 dicembre 2022 (prot. Reg. 47624 del 12 dicembre 2022 ha richiesto l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 di n. 2 unità abitative di edilizia sociale di proprietà comunale site in via De Bernardi n. 2/35 codice identificativo 01791092 002 0015 e in Via San Massimo n. 33/a codice identificativo 02131726 003 0070);

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Torino è conforme a quanto previsto dall'art. 2,

comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi per due alloggi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà dell'ente, in quanto non è superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà della Città (5.000 alloggi);

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1)) di autorizzare ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di n. 2 unità abitative di edilizia sociale di proprietà comunale site in Via Via san Massimo 33/A e Via De Bernardi n.2/35;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi